

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 21 marzo 2022 con il n. 706;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000";

Preso atto che, con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022, recante "Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024" (Proposta della Giunta regionale in data 28 marzo 2022, n.476), l'Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che orientano prioritariamente:

- all'ampliamento, al consolidamento ed alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, per i bambini in età 0-3 anni;

- allo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni (0-6);

Ritenuto di procedere con la ripartizione dei mezzi regionali anno 2022, in attuazione di quanto previsto all'**Obiettivo 1 "Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016"**, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 79/2022;

Dato atto che le risorse regionali per l'attuazione **dell'Obiettivo 1** di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Assemblea legislativa n.79/2022, pari ad euro

7.250.000,00 trovano allocazione nell'ambito del pertinente capitolo (U58430), Missione 12, Programma 01, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che le risorse regionali di cui al presente atto sono afferenti alle priorità indicate nella sopracitata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 79/2022;

Valutato che, sulla base delle risorse regionali disponibili, si può procedere con il riparto delle risorse ai Comuni e loro forme associative definendo i budget di riferimento dei singoli interventi, in continuità con le programmazioni ed in applicazione dei criteri riferiti all'Obiettivo 1, stabiliti dalla richiamata deliberazione n. 79/2022, come di seguito indicato:

*Definizione dei **budget di spesa per il consolidamento** dei servizi educativi pubblici e privati (accreditati e/o in appalto, concessione, convenzione), agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:*

1.1 destinare una quota parte delle risorse regionali ordinarie pari a 7.250.000,00 non inferiori al 90%, quantificata in 6.525.000,00 euro da ripartire in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, in base ai bambini frequentanti (di seguito indicati "iscritti/frequentanti");

In applicazione della delibera di Assemblea Legislativa n. 79/2022, ai fini della determinazione dei finanziamenti, vengono riconosciute quote di incremento in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi:

- appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) pari a complessivi 182.700,00 euro (2,8% del budget per la gestione);
- bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione, pari a complessivi euro 137.025,00 (2,1% del budget per la gestione).

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si indica di seguito che:

- per le "sezioni primavera sperimentali", regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e con propria deliberazione n. 1564/2017) rientranti nella tipologia di servizio denominata "Nido d'Infanzia", coerentemente con

le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia, si stabilisce che, anche se già oggetto di finanziamento annuale nazionale ad esse dedicato (Decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna), a partire dall'anno finanziario 2018, vengono conteggiate anche per il riparto del finanziamento regionale;

- per i "centri per bambini e famiglie" i requisiti minimi di funzionamento per l'accesso ai finanziamenti sono i seguenti:
 - un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
 - un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
 - una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.

*Definizione del budget di spesa, non inferiore al 10% delle risorse complessive (€ 7.250.000,00) e quantificato in 725.000,00 euro, **per la qualificazione** dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla qualificazione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:*

1.2 destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 300.000,00 euro (41,3% circa, del budget, con i necessari arrotondamenti) per il **coordinamento pedagogico territoriale**, istituito dai Comuni capoluogo di provincia. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale di riferimento;

1.3 destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 425.000,00 euro (58,6% circa del budget, con i necessari arrotondamenti) per la **formazione continua** degli operatori dei servizi educativi. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nei territori di riferimento dei distretti;

Considerato che, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, le informazioni di riferimento, per l'individuazione dei beneficiari e dei requisiti di ammissione per l'assegnazione delle risorse, sono assunte dal Sistema informativo servizi prima infanzia Emilia-Romagna, SPI.E-R, con specifica rilevazione, già validata dagli Enti locali, dei dati dell'anno educativo 2020/2021;

Verificata la necessaria disponibilità delle risorse regionali allocate sul pertinente capitolo U58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione agli enti locali e

loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, c.1, L.R. 25 novembre 2016, n. 19)", del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e che pertanto l'impegno di spesa per complessivi € 7.250.000,00 possa essere assunto con il presente atto sul capito 58430 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che con successivo atto il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e delle proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e n. 324/2022, provvederà alla liquidazione in un'unica soluzione nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per complessivi euro 7.250.000,00 euro;

Dato atto che le risorse oggetto del presente provvedimento vengono trasferite, per l'esercizio delle loro funzioni, ai Comuni e loro forme associative, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b);

Preso atto che, i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all'art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1, di seguito specificati:

- lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;
- lettera b) - ad altri soggetti pubblici;
- lettera c) - a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni;
- lettera d) - a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che per accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti privati di cui all'art. 5, lettere c) e d) della L.R. n. 19/2016, dovranno essere in possesso, oltre alla autorizzazione al funzionamento (condizione di funzionamento), dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2016, così come previsto dalle seguenti proprie delibere:

- del 13 maggio 2019, n. 704 recante "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
- del 29 giugno 2021, n. 1035 recante "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta

regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia";

Dato atto altresì che:

- i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all'art. 21, della L.R. 19/2016;
- tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 "Norme di prima attuazione e transitorie", Allegato 1 "Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d'infanzia ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO", allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019), non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Settore di competenza, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l'obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 e che il Codice Unico di Progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 19 "Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per il 2022";
- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la propria deliberazione n. 2276 del 27/12/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

Richiamati:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31/01/2022 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 324 del 07 marzo 2022 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 07 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 6229 del 31/03/2022 recante "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";

- n. 5514 del 24/03/2022 recante ""Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative";

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta della Vicepresidente Elena Ethel Schlein, Assessora a
"Contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per
il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili,
cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni
internazionali, rapporto con l'Unione Europea"

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare e dare attuazione al presente programma per gli interventi previsti all'**Obiettivo 1** all'**Obiettivo 1 "Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016"**, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 79/2022, nell'ambito delle risorse regionali complessive pari ad euro 7.250.000,00, di cui agli Allegati da 1) a 4), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di quantificare le risorse, con gli opportuni arrotondamenti, e approvare il riparto di complessivi € 7.250.000,00 da assegnare ai Comuni e loro forme associative (le cui quote sono riepilogate nell'Allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto), per la realizzazione degli interventi di cui all'Obiettivo 1, come di seguito stabilite:

-euro 6.525.000,00 budget per il consolidamento dei servizi educativi; di cui:

- euro 182.700,00 quale incremento per bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);

- euro 137.025,00 quale incremento in base al numero dei bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione;

-euro 725.000,00 budget ordinario per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, di cui:

- euro 300.000,00 per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia;

- euro 425.000,00 per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 7.250.000,00 registrata sull'impegno n. 8819 assunto sul capitolo U58430 "Fondo regionale

per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, C.1, L.R. 25 novembre 2016, n.19 ", del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione n. 2276/2022 e successive modificazioni;

4.che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto è di seguito espressamente indicata:

Capitolo U58430	Missione	Programma	Codice economico	COGOF	Transazione UE	SIOPE	C.I. spesa	Gestione Spesa ordinaria
Comuni	12	01	U.1.04.01.02.003	10.4	8	1040102003	3	3
Unioni	12	01	U.1.04.01.02.005	10.4	8	1040102005	3	3
Nuovo Circondario imolese	12	01	U.1.04.01.02.999	10.4	8	1040102999	3	3

5.di stabilire che ad esecutività della presente delibera, il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e delle proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e n. 324/2022, provvederà in unica soluzione alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per l'esercizio delle loro funzioni, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b), per le somme indicate specificamente nell' Allegato 4) Tabella riepilogativa delle risorse regionali per il consolidamento e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016;

6.che i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all'art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1, di seguito specificati:

-lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

- lettera b) - ad altri soggetti pubblici;
- lettera c) - a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni;
- lettera d) - a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

7.che per accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti privati di cui all'art. 5, lettere c) e d) della L.R. n. 19/2016, dovranno essere in possesso, oltre alla autorizzazione al funzionamento (in quanto condizione di funzionamento), dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2016, così come previsto dalle seguenti proprie deliberazioni:

- del 13 maggio 2019, n. 704 recante "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
- del 29 giugno 2021, n. 1035 recante "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accreditamento dei nidi d'infanzia";

8.che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all'art. 21 della L.R. 19/2016;

9.che tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 "Norme di prima attuazione e transitorie", Allegato 1 "Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d'infanzia ai fini della concessione dell'accreditamento", allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019), non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

10.che il codice unico di progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui trasferite;

11.che le risorse regionali previste nel presente atto rappresentano la compartecipazione regionale al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D.Lgs. n. 65/2017;

12.che la Giunta regionale provvederà, con proprio e successivo provvedimento, alla programmazione regionale del fondo nazionale, sulla base delle indicazioni del Piano d'azione pluriennale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 65/2017, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale, di cui agli indirizzi triennali oggetto della delibera di Assemblea legislativa n. 79/2022;

13.di precisare altresì che i beneficiari dei finanziamenti regionali dovranno trasmettere al servizio regionale competente il monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti, così come previsto

nelle schede di monitoraggio trasmesse dal Ministero Istruzione (prot. U.0011.77 del 20/1/2021);

14.che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

15.di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione;

16.di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..